



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

Ordinanza n. 30 / 11

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI AVVISATORE MARITTIMO NEL PORTO DI
MILAZZO

Località: Milazzo - Zona: Porto

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA la propria Ordinanza n.08/2004 in data 19 marzo 2004 di approvazione del Regolamento del servizio di avvisatore Marittimo del Porto di Milazzo come modificata dall'Ordinanza n.23/2007 in data 05 giugno 2007 e dall'Ordinanza n.88/2008 in data 21.11.2008;
- VISTA la circolare prot. n. 02.01.52077 del 30 maggio 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -Reparto 2° Ufficio I;
- VISTA la circolare prot. n. 02.01.92189 del 29 settembre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -- Reparto 2° Ufficio I;
- VISTA la circolare prot. n. 02.01.105773 del 08 novembre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -Reparto 2° Ufficio I;
- VISTO il vigente Regolamento dell'Autorità Portuale di Messina per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio marittimo nei Porti di Messina e di Milazzo;
- RITENUTO di dover aggiornare la disciplina del servizio di Avvisatore Marittimo nel Porto di Milazzo sulla scorta degli indirizzi dati dalle suddette disposizioni;
- VISTI gli articoli 17, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione del Regolamento)

E' approvato il "Regolamento per il servizio di Avvisatore Marittimo nel Porto di Milazzo" allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1251 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 3

(Rispetto dell'Ordinanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante:

1. trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
2. inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito web di questo Comando: www.milazzo.guardiacostiera.it.

Articolo 4

(Abrogazioni)

Le Ordinanze nn. 08/2004, 23/2007, 88/2008 citate in epigrafe, sono abrogate.

Milazzo lì, 06/06/2011

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello CALANDRINO



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AVVISTAMENTO NAVI SVOLTO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MILAZZO

Articolo 1

(Definizione e finalità del servizio)

L'Avvisatore Marittimo - *Port Informer*, è il soggetto giuridico, operante nel porto di Milazzo con le finalità di:

1. fornire, secondo un rapporto di diritto privato, un servizio di avvistamento navi, registrazione dei dati rilevanti e gestione delle comunicazioni connesse con le attività commerciali delle navi;
2. svolgere attività professionale volta all'acquisizione di notizie ed informazioni tecniche dirette a migliorare la prontezza commerciale dei vettori marittimi, garantendo un raccordo funzionale con tutti i soggetti che, a vario titolo, ne siano interessati.

L'Avvisatore Marittimo - *Port Informer*, in particolare, offre i sotto elencati servizi:

1. avvistamento navi e registrazione dei dati rilevanti di natura commerciale e di carattere non autonomamente tecnico/operativo, consistente nello svolgimento del complesso di attività atte all'acquisizione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti;
2. gestione delle comunicazioni di natura commerciale e di carattere non autonomamente tecnico/operativo, consistente nell'attività di offerta e diffusione dei dati acquisiti/rilevati, in modo da permettere il coordinato scambio di informazioni tra gli operatori interessati da flussi dell'esercizio commerciale delle navi;
3. registrazione movimento navi, consistente nella registrazione, per le finalità e gli scopi sopra descritti, della data e dell'ora dei movimenti delle navi su apposite sezioni denominate: arrivi, partenze, movimenti, situazione ormeggi, tempi di pioggia e note.

Le predette attività sono svolte dall'Avvisatore Marittimo - *Port Informer* in forza di rapporti di natura privatistico-commerciale tra lo stesso e gli operatori interessati, in linea con quanto previsto dal presente Regolamento.

L'Avvisatore Marittimo - *Port Informer*, ove richiesto, è tenuto a fornire all'Autorità Marittima i dati in proprio possesso come acquisiti e/o rilevati e, previa Nulla Osta dell'Autorità Marittima, alle altre Autorità, Enti ed Organismi titolari di specifiche funzioni istituzionali in Porto secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

Articolo 2

(Requisiti e dotazioni tecnologiche)

Lo svolgimento del servizio di Avvisatore Marittimo -- *Port Informer* è subordinato al formale riconoscimento da parte della Capitaneria di porto di Milazzo ed alla verifica del possesso dei requisiti e delle capacità operative di seguito indicate:

1. capacità di esercizio dell'attività in via autonoma e, comunque, senza l'intervento di soggetti erogatori di altri servizi portuali ovvero richiedenti le prestazioni, al fine di assicurare una posizione di imparzialità del fornitore del servizio rispetto a tutti gli utenti che richiedono il servizio stesso;
2. possesso delle autorizzazioni/licenze/concessioni prescritte dalla normativa in vigore, al cui rilascio sono competenti altre Autorità;
3. Il responsabile del servizio deve possedere il titolo di Capitano di Lungo Corso ovvero di Ufficiale di Navigazione del Diporto;
4. presenza, all'interno della sede, di un numero sufficiente di operatori tali da permettere l'operatività h24, abilitati alle comunicazioni via VHF, con conoscenza dell'inglese tecnico/nautico;
5. collocamento della stazione di avvistamento navi e comunicazioni in posizione utile per monitorare il movimento delle navi. La stessa stazione dovrà essere dotata di:
 - a) strumentazione ottica (binocolo, cannocchiali ecc.);
 - b) telefono e fax;
 - c) hardware informatico ed eventuali software di gestione;
 - d) strumentazione elettronica di riconoscimento navi-sistema AIS (Automatic Identification System);
 - e) sistemi di radiocomunicazione con antenne e potenza adeguata a coprire l'area di atterraggio delle navi;

- f) stazione meteo per la rilevazione in tempo reale di direzione ed intensità del vento, umidità relativa, pressione atmosferica riferita a livello del mare, nonché altri parametri meteo locali;
 - g) orologio regolato sugli stop orari nazionali;
 - h) un gruppo elettrogeno di emergenza di adeguata potenza, allo scopo di assicurare la continuità del servizio;
- Inoltre, ad ulteriore implementazione del sistema di sicurezza del Porto e della Rada di Milazzo l'Avvisatore Marittimo potrà dotarsi delle seguenti dotazioni tecniche aggiuntive:
- i) un radar per la verifica della posizione (in latitudine e: longitudine) delle navi in approdo, con emissioni in regola con le vigenti normative di settore;
 - j) un server, personal computer e sistema informatico in rete wireless o cablata interfacciabile con l'Autorità Marittima, idoneo alla gestione dei dati acquisiti;
 - k) una rete video per il controllo del traffico portuale; tale sistema, online sui terminali dell'Autorità Marittima, può essere reso attivo solo per l'Autorità Marittima.

Il soggetto giuridico che svolge attualmente l'attività di Avvisatore Marittimo nel porto di Milazzo, qualora non sia in possesso dei requisiti, delle capacità operative e delle dotazioni indicate al para 1), vi si adegua entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

(Canale di lavoro)

La stazione dell'avvisatore marittimo effettua ascolto radio continuo (H24) sulla frequenza di chiamata 156.8 Mhz (Canale 16 VHF) e, ove possibile, sulla frequenza 156.525 Mhz (Canale 70 -- DSC).

Il canale di lavoro (attualmente è il can. 17 156,850 Mhz) è concordato con l'Autorità Marittima fra quelli individuati nel piano delle frequenze riservate agli operatori portuali (servizi tecnico-nautici compresi) del servizio radiomobile marittimo.

Il nominativo di chiamata radio dell'Avvisatore Marittimo - *Port Informer* sarà "MILAZZO PORT INFORMER" ovvero "AVVISATORE MARITTIMO -PORT INFORMER DI MILAZZO" secondo quanto prescritto dal successivo articolo 4. Resta fermo che la concessione per l'impianto e l'esercizio degli apparati radio VHF è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico -- Dipartimento per le comunicazioni - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione.

Articolo 4

(Norme di comportamento e compiti generali)

Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 1, nello svolgimento della propria attività l'Avvisatore Marittimo - *Port Informer* si attiene alle seguenti norme di comportamento:

- a) all'apertura del contatto radio si rivolge alle navi italiane con il nominativo di "Avvisatore Marittimo - *Port Informer* di Milazzo" mentre a quelle straniere con il nominativo "Milazzo *Port Informer*";
- b) riceve le comunicazioni dalle navi in arrivo identificandole ed annotandone l'ora di arrivo e il punto di ancoraggio, così come individuati in altri provvedimenti ordinativi della Capitaneria di porto di Milazzo. Riceve, con le medesime modalità, le comunicazioni per i movimenti (ormeggio-rada, rada-ormeggio, rada-rada, ormeggio-ormeggio) e per le partenze;
- c) offre la propria organizzazione all'Autorità Marittima per tutto quanto concerne l'arrivo, la partenza delle navi ed ogni altra notizia ritenuta utile o comunque richiesta, collaborando ed integrando con la stessa;
- d) mantiene costantemente aggiornati i propri sistemi informativi, per le parti di competenza, capaci eventualmente di interagire con i sistemi informativi dell'Autorità Marittima ed altri sistemi istituzionali, inserendo i dati a propria conoscenza;
- e) mantiene aggiornata la situazione delle navi in rada ed agli ormeggi in porto e detiene ed aggiorna, con gli orari e gli altri dati rilevati, la registrazione del movimento navi;
- f) compila giornalmente la situazione riferita alle ore 06.00 delle navi presenti in rada e agli ormeggi in porto ed il riepilogo degli arrivi, delle partenze e dei movimenti delle navi verificatisi nelle 24 ore precedenti, fornendola ad operatori portuali che ai fini commerciali ne facciano richiesta ed, eventualmente, a organismi/enti richiedenti ed autorizzati alla gestione delle informazioni;
- g) registra i dati concernenti gli eventi, compresi quelli dei tempi di pioggia, ai fini del computo di stallie e controstallie di cui all'art. 439 e ss. del codice della navigazione;
- h) a richiesta dell'Autorità Marittima, diffonde e rende disponibile sul sito web dell'Avvisatore Marittimo - *Port Informer* il "bollettino meteo-mar" del Mediterraneo come ufficialmente ricevuto dalla stessa e/o altre informazioni meteo, compresi avvisi di burrasca, comunicazioni di emergenza e altre informazioni relative alla sicurezza della navigazione, nonché disposizioni, provvedimenti ed avvisi emanati dall'Autorità Marittima e dall'Autorità Portuale relativi alla disciplina di attività del porto;

- i) Nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali e previo parere dell'Autorità Marittima può essere chiamato da operatori marittimi/portuali a gestire reti private, anche video, di monitoraggio connesse con le utilizzazioni di aree destinate al traffico marittimo in rada e in porto. Tali dati devono essere mantenuti sempre disponibili per le competenti pubbliche amministrazioni;
- j) riceve i dati AIS che, nei limiti delle proprie capacità di registrazione, devono essere gestiti secondo quanto previsto dalle disposizioni di riferimento;
- k) fornisce informazioni circa la previsione di arrivo e partenza delle navi, l'effettiva ora di arrivo, partenza e movimento delle stesse in porto;
- l) offre i dati acquisiti/rilevati alle amministrazioni diverse da quella marittima che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- m) opera da tramite per le informazioni di interesse fra navi ed operatori, e viceversa, per tutte le notizie relative a carico, ormeggio e quant'altro;
- n) fornisce agli operatori la posizione delle navi in rada nonché il numero/nome dell'accosto assegnato dall'Autorità Marittima alle navi;
- o) ove necessario facilita, facendo eventualmente da tramite, i contatti con la competente: stazione radio costiera per le comunicazioni di carattere privato;
- p) offre, ai soli fini di cui alla lettera m), la propria organizzazione per eventuali comunicazioni di carattere tecnico/nautico portuale, con la competente corporazione dei piloti e con gli altri servizi portuali per quelle che sono le competenze attribuite a ciascuno di essi;
- q) dà evidenza, in tutte le comunicazioni fatta eccezione per quelle di propria esclusiva competenza, della fonte o dell'origine delle notizie e/o messaggi acquisiti, fornendo, in ogni caso, dati univoci come imparzialmente rilevati;
- r) mantiene costantemente aggiornato, in tempo reale, il sistema informatico denominato "Sistema di gestione Portuale" di cui all'ordinanza 22/2011 ;,

Articolo 5

(Supporto alle pubbliche autorità)

Al fine di contribuire, in ragione delle capacità, cognizioni, attrezzature ed informazioni in possesso nonché della propria funzione di osservatore qualificato, al pieno soddisfacimento delle finalità di pubblico interesse generale perseguite, l'Avvisatore Marittimo - *Port Informer* - a titolo gratuito - è tenuto a fornire all'Autorità Marittima e previa Nulla Osta dell'Autorità Marittima, alle altre Autorità, Enti ed Organismi che nell'ambito dei porti svolgono compiti/funzioni direttamente o di riflesso collegate con l'attività commerciale portuale, in ragione dei fini istituzionali pubblici affidati, ogni dato in possesso necessario per il perseguimento delle finalità proprie dell'Ente richiedente.

In particolare, l'Avvisatore Marittimo - *Port Informer*, nei confronti dell'Autorità Marittima è tenuto a:

- a) Informare senza indugio su eventuali situazioni di pericolo, soccorso od emergenza in mare o in porto di cui abbia avuto cognizione diretta o indiretta o di cui abbia comunque avuto notizia;
- b) Partecipare ove richiesto al quadro esercitativo portuale segnatamente in termini di informazione o ausilio tecnico;
- c) Fornire ogni informazione in possesso relativa alle navi previste in arrivo o presenti nella rada ed in porto comunicando gli orari di arrivo, partenza e movimento delle stesse.
- d) Mettere a disposizione le proprie risorse radio per contattare le navi presenti in porto, in rada o in transito nelle acque di giurisdizione e per l'eventuale diffusione di comunicazioni;
- e) Fornire ogni altra notizia connessa, direttamente o di riflesso, con l'erogazione del servizio.

Nei casi di supporto offerto in situazioni di emergenza (in porto o fuori dello stesso) o di partecipazione a esercitazione, ai sensi del presente articolo, l'Avvisatore Marittimo - *Port Informer* può, previa richiesta dell'Autorità Marittima coordinatrice, procedere all'acquisizione e registrazione dei dati derivanti dalla stessa attività di supporto.

Articolo 6

(Divieti)

E' fatto divieto all'Avvisatore Marittimo -- *Part Informer* di fornire notizie, dati ed elementi che attengano alla sfera delle attribuzioni delle Autorità Marittime e dei servizi tecnico-nautici.

In particolare, non possono essere forniti:

- a) dati o notizie di qualsiasi genere inerenti navi militari nazionali o estere e navi abilitate a servizi dello Stato, a meno che tali notizie siano dirette esclusivamente alle Autorità Marittime o di Polizia;
- b) dati o notizie inerenti la "security" navale o portuale, a meno che tali notizie non siano dirette esclusivamente alle Autorità Marittime o di Polizia;
- c) dati tecnici, non ufficialmente pubblicati, su banchine, arredamenti portuali o altro, limitando l'informazione a notizie di carattere generale sul p011o utili per la sua utilizzazione così come da atti ufficiali;

- d) dati relativi alla disponibilità del pilota di servizio;
- e) dati relativi alla disponibilità dei rimorchiatori;
- f) dati relativi alla disponibilità degli ormeggiatori/barcaioli;
- g) dati relativi ai punti di fonda delle navi.

Nel caso in cui prevengano richieste di notizie relative ai divieti di cui al precedente comma 2, l'Avvisatore Marittimo - *Port Informer* invita il richiedente a contattare l'Autorità Marittima, fornendo i relativi recapiti telefonici, radio ecc .. I divieti di cui sopra non operano in attività di ritrasmissione per conto di altri soggetti originatori autorizzati dell'informazione. In questi casi, l'Avvisatore Marittimo - *Port Informer* è tenuto a premettere che la comunicazione viene effettuata " in nome e per conto di . . .".

Articolo 7

(Tariffe)

Il corrispettivo dei servizi resi dall'Avvisatore Marittimo, tenuto conto dei costi e dei fattori caratterizzanti la realtà del porto, è determinato dal soggetto erogatore del servizio, d'intesa con i rappresentanti locali degli operatori interessati. Le tariffe, determinate per singole linee di attività, sono depositate per le finalità di vigilanza e controllo presso l'Autorità Marittima e trasmesse alla locale Camera di Commercio ed all'Autorità Portuale.

Articolo 8

(Obblighi di riservatezza)

L'attività dell'Avvisatore Marittimo - *Port Informer* deve svolgersi nella piena consapevolezza e rispetto degli obblighi di riservatezza delle radiocomunicazioni e di quelli derivanti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9

(Vigilanza)

L'Autorità Marittima esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'Avvisatore Marittimo -*Port Informer*. L'Avvisatore Marittimo - *Port Informer*, in particolare, è tenuto a fornire a semplice richiesta dell'Autorità Marittima la documentazione comprovante l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento nonché, per gli stessi fini, a consentire la verifica dei locali e delle apparecchiature in dotazione.

Articolo 10

(Partecipazione alla Società)

La Società esercente il servizio di Avvisatore Marittimo deve essere del tutto indipendente dagli utenti del porto; non può partecipare o essere partecipata in alcuna misura a/da società o soggetti esercenti attività quali agenzie marittime, spedizionieri, società terminaliste o imprese portuali.

Milazzo, 06/06/2011

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello CALANDRINO